

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA TUTELA DEI DIRITTI

DI PARI OPPORTUNITA' E DI GENITORIALITA'

Premesso che il presente Protocollo si pone come aggiornamento e revisione del Protocollo siglato in data 3/10/2016 dalle medesime parti sottoscrittrici, attualmente in vigore;

premessi che il Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Foggia e il Comitato Pari Opportunità della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, perseguono l'obiettivo di favorire l'adozione di comportamenti volti al superamento di ostacoli alla affermazione in concreto del principio di parità nelle professioni legali ed a tal fine, collaborano;

preso atto della piena condivisione dei principi di uguaglianza sostanziale che in questa sede si intendono ribadire e della fattiva collaborazione espressa per il raggiungimento dei predetti obiettivi dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, dal Dirigente Amministrativo del Tribunale e della Procura della Repubblica di Foggia;

VISTI

- gli articoli 2, 3, 24, 37, 51 e 111 della Costituzione;
- gli articoli 2, 3, 137 e 141 del Trattato CE, come modificati dal Trattato di Lisbona;
- la Direttiva 76/207/CEE come modificata dalla Direttiva 2002/73/CE, inerente l'attuazione del principio di parità di trattamento per quanto concerne l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro, come attuata dal D. Lgs. 30 maggio 2005 n. 145;
- la Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, come attuata dal D. Lgs. 25 gennaio 2010 n. 5;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006);
- la legge 5 febbraio 1992 n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap e ss.mm., nonché le leggi vigenti in materia di patologie oncologiche ed invalidanti;
- la legge 8 marzo 2000 n. 53 ed in particolare l'art. 9 che prevede la promozione e l'incentivazione di forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e tempo di

lavoro;

- il D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità come modificato dal D. Lgs. 23 aprile 2003 n. 115;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 385 del 4 ottobre 2005 che riconosce ai padri professionisti il diritto di percepire l'indennità di paternità, in alternativa alla madre;
- il D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 c.d. "Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna", come modificato anche dall'art. 8 quater della L. 6 giugno 2008 n. 101 e successive modifiche;
- la legge 24 febbraio 2006 n. 104, in materia di tutela della maternità delle donne dirigenti;
- il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007, sull'applicazione degli artt. 17 e 22 del D. Lgs. n. 151/2001 a tutela del sostegno della maternità e della paternità nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995 n. 335;
- il D. Lgs. 25 gennaio 2010 n. 5 di attuazione della Direttiva 2006/54/CE;
- l'art. 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183 c.d. "Collegato Lavoro";
- la legge 28 giugno 2012 n. 92, c.d. "Riforma Fornero";
- il D.Lgs. 80/2015 in materia di conciliazione vita-lavoro e di supporto alla genitorialità;
- la legge 20 maggio 2016 n. 76, che regolamenta le unioni tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze;
- la legge di bilancio 2021 (art. 1, c. 363, L. 178/2020);
- il Codice Deontologico Forense;
- la Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 23 ottobre 2013 in tema di adozione negli Uffici Giudiziari di prassi virtuose volte a tutelare pienamente la condizione genitoriale e di maternità, con riferimento a tutte le figure professionali impiegate nei medesimi Uffici.

Richiamato il contenuto del documento avente ad oggetto "preliminari intese in materia di pari opportunità" sottoscritto in data 2 febbraio 2016 dai componenti della C.P.O. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia e dal presidente del C.P.O. del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, nonché il "protocollo di intesa per la tutela dei diritti di pari opportunità e di genitorialità", sottoscritto in data 3-10-2016 dal Presidente V. del Tribunale di Foggia, il Procuratore della Repubblica di Foggia, il Dirigente Amministrativo del Tribunale di Foggia e della Procura della Repubblica di Foggia, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, la Coordinatrice della C.P.O. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia e dal Presidente del C.P.O. del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;

Considerato che ciascuna parte firmataria del presente protocollo, in ragione del proprio ufficio:

- riconosce l'importanza di una uguaglianza di genere "de iure" e "de facto", nonché l'importanza di una effettiva conciliazione tra esigenze di natura professionale ed esigenze di natura familiare nell'organizzazione lavorativa per entrambi i sessi;
- condivide la necessità di intervenire affinché la tutela della maternità e della paternità, anche per effetto di adozione nazionale ed internazionale e di affidamento familiare, tragga concreta realizzazione, così garantendo ed affermando una reale parità tra uomini e donne sia nell'organizzazione delle attività giudiziarie e dei relativi servizi amministrativi, sia nell'esercizio della professione forense;
- intende adottare condotte funzionali allo stato di gravidanza e di genitorialità;
- condivide la necessità di adottare condotte che rispondano alle esigenze di assistenza e cura della propria persona e di familiari, minori o maggiori di età, affetti da handicap gravi, patologie oncologiche e/o patologie gravemente invalidanti, secondo la normativa vigente;
- intende con il presente protocollo, fermo restando il rispetto delle norme di legge che disciplinano la materia dei rinvii delle udienze ed il contemperamento con gli eventuali interessi confliggenti nei procedimenti indicati agli artt. 4 e 5 del codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, riportati in nota¹, individuare linee guida che le parti firmatarie si impegnano a rispettare, promuovere e divulgare ad ogni livello di competenza, per favorirne l'adozione ed il

¹ Estratto Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati Commissione di Garanzia, deliberazione 13.12.2007, G.U. 04.01.2008

Art. 4. Prestazioni indispensabili in materia penale

L'astensione non è consentita nella materia penale in riferimento:

a) all'assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 c.p.p., all'incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi di urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo ed al compimento degli atti urgenti di cui all'art. 467 c.p.p., nonché i procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro trecentosessanta giorni, se pendenti in grado di merito, entro centottanta giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro novanta giorni;

b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall'art. 420-ter comma 5, c.p.p. (introdotto dalla legge n. 479/1999), che si proceda malgrado l'astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d'ufficio, non può legittimamente astenersi ed ha l'obbligo di assicurare la propria prestazione professionale.

Art. 5. Prestazioni indispensabili in materia civile

L'astensione non è consentita, in riferimento alla materia civile, nei procedimenti relativi:

a) a provvedimenti cautelari, provvedimenti sommari di cognizione ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. n. 5/2003, allo stato e alla capacità delle persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio o nei procedimenti modificativi e all'affidamento o mantenimento dei minori;

b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria prevista dall'art. 28 della legge n. 300/1970 ed ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al D. Lgs. n. 165/2001;

c) a controversie per le quali è stata dichiarata l'urgenza ai sensi dell'art. 92, comma 2, del regio decreto n. 12/1941 e successive modificazione ed integrazioni;

d) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;

e) alla convalida di sfratto, alla sospensione dell'esecuzione, alla sospensione o revoca dell'esecutorietà di provvedimenti giudiziali.

rispetto, al fine di assicurare una effettiva e concreta tutela della genitorialità e dei principi di pari opportunità, anche con riferimento a tutte le figure professionali impiegate negli uffici giudiziari.

Tutto quanto sopra visto e considerato,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI FOGGIA,

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FOGGIA,

IL COMITATO PARI OPPORTUNITA' DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA,

IL COMITATO PARI OPPORTUNITA' DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FOGGIA,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL TRIBUNALE E DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FOGGIA

si impegnano, ciascuno per la propria parte e competenza, nei termini seguenti:

1) il Giudice civile, giusta la previsione di cui all'art. 81 bis n. 3 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero della proroga dei termini in esso previsti, in presenza di un documentato stato di gravidanza del difensore, terrà conto del periodo corrispondente al congedo per maternità previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 151/2001, ovvero il periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi, a prescindere dalla sussistenza di particolari patologie connesse, purché questo non comporti grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un'urgente trattazione. Il rinvio concesso non potrà essere inferiore al periodo di astensione obbligatoria.

La disposizione di cui al primo periodo dell'art. 81 bis n. 3 delle disp. att. del c.p.p. si applica anche ai casi di adozione nazionale ed internazionale nonché di affidamento del minore, avendo riguardo ai periodi previsti dall'art. 26 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità di cui al D. Lgs. 26.03.2001 n. 151, purché dall'applicazione di detta norma non derivi grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta una urgente trattazione.

2) Il Giudice penale, alla luce del disposto di cui all'art. 420 ter, co. 5 bis, c.p.p., ove il difensore, comunichi prontamente lo stato di gravidanza, terrà conto, nel disporre il rinvio dell'udienza, del periodo corrispondente al congedo per maternità di cui all'art. 16, d.lgs. n. 151 del 2001, a prescindere dalla sussistenza di particolari patologie connesse allo stato di gravidanza, qualora non vi ostino specifiche esigenze di carattere processuale. Tale previsione

non trova applicazione nei seguenti casi:

a) udienze preliminari con più imputati, salvo il caso in cui il difensore legittimamente impedito non abbia già dichiarato o dichiarare, anche tramite comunicazione scritta da depositarsi presso la cancelleria del Giudice procedente, che il proprio assistito voglia accedere ad un rito premiale;

b) udienze in cui l'imputato si trova in stato di custodia cautelare o è sottoposto a misure cautelari, coercitive od interdittive;

c) udienze di convalida dell'arresto e del fermo, a quelle afferenti a misure cautelari, coercitive od interdittive, agli interrogatori ex art. 294 c.p.p., all'incidente probatorio, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all'art. 467 c.p.p., all'attività di assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo del legittimo impedimento ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari entro trecentosessanta giorni, se pendenti in grado di merito entro centottanta giorni (art. 4 del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati).

3) Potrà essere riconosciuta, come causa di legittimo impedimento alla partecipazione alle udienze, l'adozione nazionale ed internazionale, nonché l'affidamento del minore, per un periodo di tre mesi dall'ingresso dello stesso in famiglia, ove non ne fruisca l'altro genitore. In caso di adozione internazionale, potrà essere considerato come legittimo impedimento anche il periodo antecedente all'ingresso del minore in Italia, coincidente con la permanenza del genitore all'estero necessaria per la procedura di adozione, a prescindere dalla fruizione di periodo di astensione lavorativa da parte dell'altro genitore adottante.

4) Per il periodo anteriore a quello previsto dall'art. 16 del d.lgs. 151/2001, all'istanza di rinvio per legittimo impedimento dovrà essere allegata certificazione medica attestante la sussistenza di particolari patologie e/o gravi complicanze della gestazione, ai fini della fissazione di un'udienza di rinvio, compatibilmente con le esigenze di trattazione del processo e delle altre parti processuali.

5) In conformità ai principi e nei limiti espressi al precedente punto 1, il Giudice, nell'indicato periodo di gravidanza, concederà alle richiedenti la precedenza nell'ordine di trattazione dei procedimenti; tale precedenza dovrà essere accordata compatibilmente con le motivate esigenze professionali dei colleghi impegnati nelle cause comprese nell'elenco di trattazione e del P.M..

6) Ove sussistano necessità legate all'allattamento, il Giudice, su richiesta delle madri o dei padri avvocati, che abbiano la cura esclusiva o prevalente del minore, adotterà le misure

utili a contemperare l'attività di difesa con l'esigenza di cura del minore. Analogamente il Giudice provvederà in caso di motivate esigenze della prole di età inferiore ai tre anni.

7) La paternità può essere riconosciuta, quale causa di legittimo impedimento alla partecipazione alle udienze civili e penali, da parte degli avvocati e dei praticanti abilitati, nei primi tre mesi di vita del bambino, ove analogo beneficio non sia fruito dall'altro genitore.

8) Alle stesse condizioni di cui ai punti che precedono, il Giudice considererà la malattia e/o l'infortunio dei figli/e di età inferiore ai sei anni del difensore, esclusivamente nell'ipotesi di ricovero ospedaliero, quale possibile motivo di legittimo impedimento ex art. 420 ter c.p.p.. Tali impedimenti potranno essere attestati anche mediante dichiarazione, da inviare tempestivamente alla Cancelleria o da depositare in udienza; alla dichiarazione dovrà, necessariamente, seguire il certificato medico attestante il ricovero ospedaliero, da depositare in Cancelleria non oltre sette giorni successivi alla cessazione dell'impedimento.

9) Le previsioni di cui ai punti precedenti, previa tempestiva istanza, potranno trovare applicazione anche in favore di avvocate/i e praticanti, abilitate/i, iscritti all'Albo e al Registro, che assistano familiari con "handicap" in situazioni di gravità ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, accertata ex art. 4 L. 104/1992, o che siano personalmente affetti da patologie oncologiche e/o invalidanti. Gli stessi avvocati/e e praticanti abilitati/e potranno chiedere un rinvio dell'udienza per legittimo impedimento, nel caso di sopravvenute esigenze, diverse da quelle ordinarie, inerenti l'assistenza ai suddetti familiari.

A tal fine sono da considerarsi familiari il coniuge, il convivente, il parente o affine entro il secondo grado.

Il diritto può essere esteso anche ai parenti ed agli affini entro terzo grado della persona in situazione di disabilità grave, ove i genitori (anche adottivi) o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità, abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (ex art. 33, comma 3, L. 104/1992). A tal fine il difensore interessato dovrà presentare tempestivamente apposita istanza corredata da idonea documentazione.

L'assistenza ai familiari con "handicap" in situazioni di gravità, ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, potrà essere considerata motivo di legittimo impedimento previa valutazione da parte del giudice della gravità della patologia e delle sopravvenute esigenze diverse da quelle ordinarie inerenti l'assistenza dei suddetti familiari, nonché delle esigenze di natura processuale, soprattutto nei processi a priorità di trattazione c. d. "legale".

10) Per gli avvocati e le avvocate affetti da “handicap” grave, patologia oncologica o invalidante, previa tempestiva istanza, potrà essere considerato legittimo impedimento la necessità di sottoporsi a trattamento terapeutico il giorno dell’udienza o in un periodo prossimo all’udienza.

11) Finché perdura l'emergenza sanitaria dovuta al Covid19, le previsioni di cui ai punti precedenti, potranno trovare applicazione anche in favore di avvocate/avvocati e praticanti abilitate/i, iscritti all'Albo ed al Registro che siano risultati positivi al Covid-19, per i quali pertanto, dovrà essere considerata causa di legittimo impedimento alla partecipazione alle udienze, l'intero periodo di isolamento obbligatorio, cui dovranno sottoporsi, fino a risoluzione della sintomatologia (ed un test molecolare o antigenico per la ricerca di Sars-CoV-2 risultato negativo), secondo le disposizioni vigenti. Dovrà, altresì, essere considerata causa di legittimo impedimento il periodo di quarantena, della durata fissata dalla normativa in vigore al momento della insorgenza del relativo presupposto, volto a monitorare i sintomi ed assicurare l'identificazione precoce dei casi di contagio, a cui deve attenersi una persona che ha avuto contatti a rischio (contatto stretto) con un soggetto affetto da Covid-19.

12) In tutte le ipotesi sopra considerate, le avvocate e gli avvocati si impegnano comunque, ove possibile e salvo casi di urgenza, a ricercare preventivamente un sostituto, anche tramite l'apposito elenco elaborato dal C.P.O. dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, ferma restando la possibilità di chiedere il rinvio o la modifica dell'orario di udienza, secondo quanto stabilito da questo protocollo.

13) Il personale di cancelleria, gli avvocati e le avvocate e i/le praticanti abilitati/e, nello svolgimento degli adempimenti presso gli uffici, daranno la precedenza all'avvocata ed alla praticante abilitata in stato di gravidanza o che adduca ragioni di urgenza legate all'allattamento. Le indefettibili necessità di cura dei figli nei primi sei mesi di vita ed altri gravi e documentate necessità della prole comporteranno analoga precedenza per i genitori di entrambi i sessi, che abbiano la cura esclusiva o prevalente del minore.

14) Nei procedimenti penali attinenti le misure di prevenzione, in quelli di sorveglianza ed in quelli che presentano ragioni particolari di celerità, l'eventuale rinvio dell'udienza, terrà conto di ogni altro interesse confliggente e dei relativi termini processuali, ivi compresi quelli relativi alla prescrizione. Qualora la richiesta di legittimo impedimento venga fatta valere in occasione di una udienza fissata per l'assunzione di una prova testimoniale, ove il Giudice ritenga che il teste abbia serie, oggettive e comprovate difficoltà a comparire nuovamente ad una udienza successiva, procederà ad esaminarlo alla presenza del difensore o di un suo sostituto, rinviando il procedimento per tutti gli altri adempimenti.

15) In tutti i casi previsti negli articoli precedenti, in luogo della richiesta di rinvio del processo, è in facoltà del professionista chiedere tempestivamente al Giudice di chiamare la causa ad horas, per prima o appena possibile o di differirla nell'ultima parte dell'udienza. Il Giudice accoglierà la richiesta, se compatibile con le esigenze dell'Ufficio e ove non sia di intralcio alla corretta ed agevole gestione dell'udienza, curando che sia data comunicazione tempestiva al richiedente, salva la possibilità di accordare il rinvio.

16) L'Avvocato/a, il praticante abilitato/a potrà far valere i motivi di legittimo impedimento di cui agli articoli precedenti solo nei casi in cui risulti essere l'unico procuratore/difensore costituito nel processo. Pertanto i rinvii per legittimo impedimento non verranno presi in considerazione ove la parte sia rappresentata e/o assistita nel processo da piu' di un difensore.


Il presente protocollo, che rimane comunque aperto alla sottoscrizione di altri Uffici Giudiziari ed Organismi attivi nel Foro di Foggia, che intendano successivamente aderirvi, viene assunto ad integrazione e superamento di eventuali altri protocolli, accordi, convenzioni, intese e quant'altro precedentemente adottato ed esistente in materia, nelle parti contrastanti con lo stesso. Ogni sottoscrittore darà la più ampia diffusione del presente protocollo nell'ambito del proprio settore di competenza.

Ove si verificassero ipotesi diverse da quelle contemplate espressamente nel presente protocollo, le parti firmatarie si impegnano ad adottare, nell'esercizio delle proprie funzioni, condotte e atteggiamenti funzionali alla realizzazione e alla tutela dei principi di parità qui espressi.

Foggia, 8 marzo 2022


IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI FOGGIA

(Dott. Sebastiano Luigi Gentile)




IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI FOGGIA

(Dott. Ludovico Vaccaro)



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FOGGIA

(Avv. Gianluca Ursitti)




IL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATO

(Dott. Beatrice Notarnicola)




LA COORDINATRICE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA' DELLA PROCURA DELLA
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA

(Dott. Paola De Martino)



LA PRESIDENTE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA' DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI FOGGIA

(Avv. Iria Anna Di Masso)



IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DELLE CANCELLERIE CIVILI E PENALI DEL
TIRIBUNALE DI FOGGIA,

(Dott. Antonio Toziani)

